CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASSORO E IL COMUNE DI RADDUSA PER L'UTLIZZO, AI SENSI DELL' ART. 23 DEL C.C.N.L 16 NOVEMBRE 2022, DEI DIPENDENTI PIETRO BRUNO E ALDO SIRNA, ISTUTTORI DI VIGILANZA .

L'anno

TRA

- l) Il Comune di Assoro (En), con sede Via Crisa n. 280, rappresentato dal Sindaco Dott. Antonio Licciardo in qualità di rappresentante legale dell'Ente;
- 2) Il Comune di Raddusa (CT), con sede in..., rappresentato dal Sindaco dott......rappresentante legale dell'Ente;

Premesso che con deliberazione di G.C. n...... del, esecutiva ai sensi di legge, le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Assoro ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Che con deliberazione di G.C. n......del....., esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Raddusa ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Premesso che:

- A norma dell'art. 23 del CCNL del 16 NOVEMBRE 2022 che testualmente recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. "
- con l'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del C.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n. 165/2001);
- -in questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 0 562, della legge 11.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;
- -che l' ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione essendo un atto di gestione;

Considerato che il Comune di Assoro e il Comune di Raddusa intendono definire l'utilizzo in convenzione dei dipendenti Pietro Bruno e Aldo Sirna, istuttori di vigilanza, da inquadrare nel Settore Tecnico — Gestione del Territorio- Servizio Polizia Municipale- del Comune di Assoro;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 — Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

- l. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, dei dipendenti:
- Pietro Bruno e Aldo Sirna, istuttori di vigilanza, già in servizio presso il Comune di Raddusa, appartenente all'area degli Istruttori, Profilo di Istruttore di vigilanza, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022;

ART. 2 — Durata della Convenzione

l. La presente convenzione ha durata dal 08/07/2023 al 31/10/2023. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte dei due Comuni interessati, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

l. Il dipendenti Pietro Bruno e Aldo Sirna presteranno la loro attività presso il Comune di Assoro per n.8 ore settimanali ciascuno.

ART. 4 — Gestione del personale distaccato

l. Il Comune di Assoro ed il Comune di Raddusa concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune nel quale il dipendente è inquadrato organicamente, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale dei Comune dove opera in convenzione.

ART. 5 — Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Il Comune di Raddusa corrisponderà per intero ai dipendenti Pietro Bruno e Aldo Sirna il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Assoro.

Ciascun Ente procederà alla registrazione finanziaria degli oneri derivanti dalla presente convenzione.

ART. 6- Rimborso spese di viaggio

l. I dipendenti vengono autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

Ai dipendenti è riconosciuto dai Comune di Assoro il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente per ogni Km. di distanza dalla sede comunale di appartenenza.

Tale rimborso sarà corrisposto agli interessati previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.

una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8- Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- 1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- 2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
- 3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- 4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 — Disposizioni generali e finali

La presente convenzione decorre dal 1°Luglio 2023.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Per il Comune di Assoro
Per il Comune di Raddusa
Per accettazione:
I Dipendenti del Comune di Raddusa
Aldo Sirna
Pietro Bruno